



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare**

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare
II Civile

R.G. n. 90 2021

Il Giudice designato
Ha pronunciato il seguente
DECRETO DI RIGETTO ISTANZA EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012

Nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa in forza di giusta procura dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] del Foro di Milano, con studio [REDACTED] ha richiesto la concessione del beneficio della “esdebitazione a zero del debitore incapiente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020.

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 02.08.2021 la sig.ra [REDACTED] chiedeva di essere ammessa alla procedura di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012;
- La procedura prevista all’art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 si riferisce al debitore considerato incapiente sia come soggetto privo di alcun reddito sia come soggetto che dispone di un reddito così esiguo, da essere appena sufficiente per un mantenimento dignitoso proprio e dei propri famigliari.
- Al fine di non demandare al giudice valutazioni necessariamente molto discrezionali riguardo alla quantificazione delle spese per il sostentamento del debitore e dei suoi famigliari, che rischiano di essere eccessivamente soggettive nel valutare il livello necessario a perseguire quale fine un tenore di vita dignitoso, il legislatore in connessione alla procedura di esdebitazione dell’incapiente ha individuato al comma 2 dell’art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 una formula fissa di reddito minimo che si può trattenere e va computato ai fini del sostenimento delle spese, con una valenza oggettiva, indipendente da quelli che sono i reali esborsi necessari nel singolo caso concreto. Esso coincide

coll'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare.

- Si tratta di un livello minimo di reddito che permette ugualmente l'accesso alla procedura, essendo legalmente previsto che il contenuto economico del reddito è tale che non ha in se utilità che potrebbero essere poste a base di un provvedimento di liquidazione del patrimonio.
- L'eccesso di reddito rispetto a tale soglia ha una valenza ostativa oggettiva al momento dell'ammissione al beneficio, di cui rappresenta un "argine" per evitare il lievitare di migliaia di aspiranti in più. Se, invece si presenta eccezionalmente, dopo l'esdebitazione, come sopravvenienza, nel periodo sottoposto a controllo (4 anni), non produce decadenza dal beneficio, già concesso, e non consente la sua apprensione in favore dei creditori se non in presenza di una precisa condizione economica quantitativa. Infatti il legislatore ha ritenuto che non vi sia una convenienza (valutando il rapporto costi della procedura – benefici dei creditori) , ad apprensione la somma se essa non supera il 10 % dell'importo dei debiti totali esdebitati . Ciò fa comprendere come la funzione dell'importo del reddito minimo maggiorato del 10 % dei debiti sia differente rispetto al reddito minimo di accesso. Esso rappresenta da un lato il giustificativo sociale del beneficio , che rende accettabile dal punto di vista dei creditori l'imposizione dell'esdebitazione "coattiva" gratuita. Esemplifica inoltre che mentre il limite del reddito minimo è fisso e immediatamente determinabile, rendendo in qualche modo più semplice stabilire chi ha diritto alla esdebitazione dell'incapiente, la scelta di colpire redditi sopravvenuti ed apprenderli si verifica solo al lievitare del reddito non in maniera fissa, ma proporzionale all'ammontare dei debiti , per cui ogni soggetto ha un importo di incremento accettabile diverso dall'altro ed inoltre cresce esponenzialmente in connessione coll'aumento dei debiti. Basti pensare che se un soggetto ha un reddito minimo di 1500 euro per dodici mesi calcolato con i parametri dell'art. 14 quaterdecies, e 40.000 euro di debiti esdebitati il suo incremento tollerabile è al di sotto di euro 4.000 all'anno, mentre se ha un ammontare dei debiti di 400.000 euro il suo incremento tollerabile è di al di sotto di 40.000 euro l'anno !
- Il ritenere perciò, come alcuni suggeriscono, che, per evitare una presunta discrasia interpretativa in violazione dell'art. 3 della Costituzione, automaticamente il reddito minimo debba ritenersi (presumersi) implicitamente aumentato ogni volta dell'incremento che il legislatore ha deciso di tollerare, prima di procedere ad apprensione il reddito in eccesso, porterebbe ad ammettere al beneficio soggetti che potrebbero avere un reddito minimo di diverse decine o centinaia di migliaia di euro all'anno,, producendo un sacrificio per la collettività assolutamente ingiustificato ed una correlata situazione di abuso del beneficio.
- Nel caso in esame la soglia del reddito minimo corrisponde a Euro 18.292,04 essendo il nucleo familiare del debitore composto da 3 persone.
- Da quanto emerge dalla relazione dell'OCC il reddito dell'istante per l'anno 2020 corrisponde a circa Euro 18.796,62
- Tale reddito eccede la soglia di cui al comma 2 dell'art. 14 quaterdecies l. 3/2012 di Euro 578,80, pertanto il beneficio dell'esdebitazione a zero del debitore incapiente non è concedibile.

- lo stesso potrà, ove lo ritenga, chiedere la liquidazione del patrimonio offrendo una piccola quota mensile del suo reddito.

P.Q.M.

DICHIARA

Inammissibile per carenza del presupposto reddituale dell' art. 14^{quaterdecies} l. 3/2012



Così deciso in Milano, in data 26/10/2021

